

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 11102/2023 del 04-12-2023

N.sent.

N.....R.G.

N.....cron.

N.....rep.

OGGETTO.....

NOTIF. SENTENZA

NOTIF. APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Rosaria Gatti, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 19890/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPELLO, pendente TRA ### (GIÀ ###, ### ###, in persona del procuratore speciale, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione notificato del giudizio di primo grado, dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al ### 162; APPELLANTE E LA SOCIETÀ ### S.R.L., P. IVA ###, in persona del legale rapp.te, elett.te dom.ta in Napoli al ### l n. 22 presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel giudizio di primo grado; APPELLATO NONCHE' ### GROUP SOCIETA' ### in persona dell'Avv. ### nominato curatore speciale della società suddetta e### art. 78 cpc con ordinanza del 22 febbraio 2021.

APPELLATO

CONCLUSIONI

All'udienza del 04/05/2023 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il ### nei confronti della SOCIETÀ ### S.R.L., in persona del l.r.p.t., ed in data ### nei confronti di ### GROUP SOCIETA' ### ### in persona del curatore speciale, ### (GIÀ RSA), ### L.R.P.T., proponeva appello avverso la sentenza n. 3565/2020 del Giudice di ### di ### pubblicata in data ###.

A fronte di rituale notifica dell'atto di citazione in appello in data 08 marzo 2021, la ### GROUP SOCIETA' ### in persona del curatore speciale, ometteva di costituirsi, talchè ne va dichiarata la contumacia. 1. Questioni preliminari.

In via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né dipende dai capi impugnati (cfr. artt. 336 e 329 cod. proc. civ.), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione in merito. 2. Motivi di appello Va rigettato il primo motivo di appello, con cui parte appellante censura l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla

richiesta di sospensione del giudizio e### art. 295 cpc (cfr. pec del 16/03/2020 fascicolo di parte appellante).

A sostegno dell'istanza suddetta, l'odierno appellante deduceva la contemporanea pendenza di un giudizio penale tra le parti in causa non ancora definito (cfr. decreto di citazione diretta a giudizio del Tribunale di Genova, produzione di parte appellante), ritenendolo pregiudiziale rispetto al presente.

Sul punto, è unanime la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che il rapporto tra giudizio civile e penale sia ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto: in applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il tribunale adito con azione di risarcimento danni, rilevata la pendenza di un giudizio concernente la responsabilità penale dei convenuti per i medesimi fatti per i quali erano stati citati in sede civile, aveva sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (Cassazione civile ### VI sentenza n. 22463 del 1 ottobre 2013).

Invero, il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen., detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme (Cassazione Civile, N. 26863 del 2016; Cassazione Civile, ### Lavoro sentenza n. 4758 del 10 marzo 2015).

Nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale si ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia "e### lege" agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cassazione Civile, ### 6 - 3, Ordinanza n. 26863 del 22/12/2016).

Alla luce dei principi suddetti, appare condivisibile la decisione del Giudice di prime cure in merito alla mancata sospensione del giudizio e### art. 295 c.p.c. in assenza dei presupposti di operatività della stessa nel caso di specie.

Inoltre, va rimarcato che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. In particolare, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la

possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 3.1.2023, n. 37; Cass. Civ. sent. n. ####/2019; Cass. Civ. sent. n. 28995/2018; Cass. Civ. sent. n. 28663/2013).

Pertanto, la domanda in esame è stata correttamente assorbita dal rigetto di quella principale, non richiedendo un'autonoma statuizione specifica.

Va rigettato il secondo motivo di appello fondato sulla carenza di legittimazione attiva dell'attrice del giudizio di primo grado per avere la stessa venduto il veicolo coinvolto nel sinistro.

Ai fini della risarcibilità del danno a cose, non rileva la permanenza della titolarità della res in capo al danneggiato, purchè sussistente al momento del sinistro.

Invero, il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario (Cassazione civile, ### sentenza 16/02/2016 n° 2951).

Nel caso di specie, la titolarità del veicolo ### per cui è causa in capo alla ### di ### al momento del sinistro è stata provata dal ### in atti (cfr. produzione I grado parte appellata Avv. ###, dal quale si evince che la vettura di cui innanzi veniva acquistata dalla società suddetta in data ###, per poi essere rivenduta a ### in data ###).

Va accolto il terzo motivo di appello e vanno analizzate le risultanze istruttorie.

La deposizione resa dall'unico teste ### escusso all'udienza del 04/12/2018, nel corso del primo grado di giudizio, è apparsa generica.

In particolare, non viene precisato l'esatto tratto stradale in cui sarebbe avvenuto il sinistro, a quale distanza il teste avrebbe assistito allo stesso, né come quest'ultimo sia stato rintracciato dall'odierno appellato; a ciò si aggiunga che lo stesso indicava il modello errato di ### (### anziché ###).

Risulta, peraltro, inverosimile, che per un sinistro avvenuto su un tratto autostradale non ci sia stato l'intervento. Ne consegue che lo stesso è risultato inattendibile. ### la suprema Corte, spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complesse risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, nonché la facoltà di escludere attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere a tal proposito che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga rilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Corte Cass. 15/07/2009 N.16499).

Sul punto si evidenzia che per costante giurisprudenza, l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere

sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso ed in concreto.

Sotto questo profilo, il codice di rito stabilisce e### art. 116 che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.

Trattasi del principio di libera valutazione dei mezzi di prova da parte del giudice, che, comunque, non è arbitraria, come si deduce dal parametro legislativo del “prudente apprezzamento”; tale valutazione da parte del giudice si avvale delle c.d. massime d'esperienza, quali parametri/nozioni, che possono essere regole di senso comune o, anche, regole tecnico - scientifiche.

In merito alla CTU affidata al CTU . ### va evidenziato che il perito non ha potuto visionare l'auto ### 911 ### S targata ### ## non più nella disponibilità della società attrice, né l'autocarro presunto danneggiante, assente all'incontro programmato nonostante regolare convocazione; inoltre, l'esperto non ha potuto effettuare alcun sopralluogo sul luogo dell'incidente e, non essendo stato identificato il tratto stradale interessato, non ha potuto neanche acquisire immagini a mezzo ### trattandosi di strada a scorrimento veloce.

Pertanto, la perizia, redatta sulla sola base degli atti di causa e dei rilievi fotografici presentati dalle parti, veniva espletata tramite un semplice accostamento virtuale relativo all'urto diretto ed indiretto (e non con una ricostruzione cinematografica); trattandosi di un giudizio meramente ipotetico lo stesso non è condivisibile, non trovando oltretutto corrispondenza con le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso.

Sul punto è noto che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, per cui la stessa non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. ###).

Le ragioni di cui sopra conducono all'accoglimento dell'appello ed alla riforma della impugnata sentenza. 2. Sulle spese di lite.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di appartenenza ai valori medi senza fase istruttoria.

Lo stesso dicasi per le spese relative al primo grado di giudizio Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di LA SOCIETÀ ### ### S.R.L., in persona del legale rapp.te.,

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 19890/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPELLO pendente tra ### (GIÀ ###, ### ### LA SOCIETÀ ### S.R.L., IN ### e RO.MAT. GROUP SOCIETA' ### ### ### ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. dichiara la contumacia di ### GROUP SOCIETA' ### ### in persona del curatore speciale; 2. accoglie l'appello; per l'effetto: 3. in riforma della sentenza n. 3565/2020 del Giudice di ### di ### pubblicata il ###, rigetta la domanda risarcitoria promossa da LA SOCIETÀ ### S.R.L., ### 4. condanna LA SOCIETÀ ### S.R.L., ### ### al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di ### (GIÀ ###, ### che si liquidano in ### per spese e ### per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % oltre IVA

e ### con attribuzione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario; 4. condanna LA SOCIETÀ ### S.R.L., ### ### al rimborso in favore di ### (GIÀ ###, IN ### delle spese di lite relative al giudizio di primo grado che liquida in ### per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % oltre IVA e ### con attribuzione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario; 5. pone definitivamente a carico di LA SOCIETÀ ### S.R.L., IN ### le spese di CTU relative al giudizio di primo grado, liquidate con separato decreto.

Così deciso in Napoli, il ###

Il Giudice

Dott. Rosaria Gatti